

REGOLAMENTO (CE) N. 691/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2009

relativo agli anticipi da versare con decorrenza dal 16 ottobre 2009 per il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, i pagamenti per superficie per i seminativi, i pagamenti diretti per le misure previste dai programmi POSEI e Isole del Mar Egeo, il regime di pagamento unico, l'aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il regime di pagamento unico per superficie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I di tale regolamento sono effettuati tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. Tuttavia, l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a disporre il versamento di anticipi.
- (2) Nel 2009 le aziende agricole versano in gravi difficoltà finanziarie e di liquidità dovute ai bassi prezzi dei prodotti agricoli e ai costi elevati dei fattori di produzione. Per contribuire ad alleviare tali difficoltà è opportuno autorizzare il versamento agli agricoltori di anticipi fino al 70 % nell'ambito dei regimi di sostegno, a condizione che la verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 possa essere eseguita prima del versamento dell'anticipo. I regimi di sostegno sono i seguenti: il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, nonché i pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al titolo IV, capitoli 7 e 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽²⁾, i pagamenti diretti versati nell'ambito delle misure dei programmi POSEI, di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio ⁽³⁾ e i pagamenti diretti versati nell'ambito delle misure dei programmi per le isole del Mar Egeo, di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾, il regime di pagamento unico, l'aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il

regime di pagamento unico per superficie, di cui al titolo III, al titolo IV, capitolo 1, sezioni 1, 3, 10 e 11 e al titolo V, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

- (3) Affinché i pagamenti siano contabilizzati nell'esercizio 2010, gli anticipi devono essere versati a decorrere dal 16 ottobre 2009. Nondimeno, ai fini di un'oculata gestione finanziaria, la necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 deve essere effettuata prima del versamento degli anticipi.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 16 ottobre 2009 gli Stati membri possono versare anticipi agli agricoltori fino ad un massimo del 70 % dei pagamenti per le domande presentate nel 2009, previa esecuzione della verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009, per i seguenti regimi e pagamenti:

- a) il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, nonché i pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al titolo IV, capitoli 7 e 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) i pagamenti diretti versati nell'ambito delle misure previste dai programmi POSEI di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006;
- c) i pagamenti diretti versati nell'ambito delle misure previste dai programmi per le isole del Mar Egeo di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006; nonché
- d) il regime di pagamento unico, l'aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il regime di pagamento unico per superficie, di cui al titolo III, al titolo IV, capitolo 1, sezioni 1, 3, 10 e 11, e al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
